



PADOVA HALL S.P.A.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D.Lgs. 231/2001
PARTE SPECIALE
Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro

Adottato dal Consiglio di amministrazione del 06/09/2021

INDICE

1	PREMESSA _____	3
2	I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. _____	5
3	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE - PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA DI PADOVA HALL S.P.A. _____	8

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 di detto T.U. dispone in merito all'esimente dalla responsabilità per l'Ente che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal D. Lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- “a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate."*

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un' articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Sempre ai sensi dell'art. 30, in particolare al comma quinto, il Testo Unico sancisce la presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla normativa per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza

sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

In forza della intervenuta emanazione della norma UNI-ISO 45001:2018, destinata a sostituire la norma British Standard come parametro di riferimento, si deve ritenere che un MOG conforme a UNI-ISO 45001:2018 sia conforme ai requisiti normativi per le parti corrispondenti.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Padova Hall s.p.a.;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori e i dirigenti ed i dipendenti, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni di Padova Hall s.p.a. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-septies include i reati di "Omicidio colposo o lesioni gravi o

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

I reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime si configurano per aver cagionato, per colpa, la morte di una persona oppure aver cagionato, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, vale a dire una malattia superiore a quaranta giorni o insanabile, l'indebolimento permanente o la perdita di un senso o di un organo (codice penale, articoli 589 e 590).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 589 C.P. Omicidio Colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

... Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

ART. 590 C.P. Lesioni personali colpose gravi e gravissime

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;

- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE – SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DI PADOVA HALL S.P.A.

Padova Hall s.p.a. al fine di ottemperare puntualmente alle disposizioni di legge e, al contempo, di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, ha previsto la realizzazione e l'attuazione del presente Modello, nell'ambito del quale sono strutturate le responsabilità, i poteri, i compiti e le procedure per prevenire i reati nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I reati presupposto che vengono considerati nel presente Modello sono specificamente quelli attinenti alla responsabilità penale di cui agli articoli 589 e 590 comma 3 del codice penale (rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime e malattie professionali), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro (rif. Art. 25-septies D.Lgs. 231/01).

Il presente Modello organizzativo e di gestione, relativo al protocollo salute e sicurezza, è definito conformemente alla norma UNI-ISO 45001:2018.

A tali fini, i contenuti del SGS adottato da Padova Hall s.p.a. costituiscono le regole vincolanti la cui osservanza rappresenta efficace attuazione del Modello.



Il SGS adottato da Padova Hall s.p.a., conforme alla norma UNI-ISO 45001:2018, è composto dalle seguenti parti:

- Manuale
- Procedure gestionali
- Istruzioni operative
- Documenti di registrazione

Costituisce dunque a tutti gli effetti parte costitutiva del MOG, ai fini di prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies*, la documentazione di cui è composto il SGS di Padova Hall s.p.a.

Adottato dal Consiglio di amministrazione del 06/09/2021